

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

SEDE LEGALE: VIA G. PORZIO, CENTRO DIREZIONALE, ISOLA F13 - 80143 NAPOLI
SEDE AMMINISTRATIVA: VIA G. PORZIO, CENTRO DIREZIONALE, ISOLA F8 - 80143 NAPOLI
FAX +39 081 7783821 – E-MAIL: martone.pao@consiglio.regione.campania.it
E-MAIL: gare.contratti@consiglio.regione.campania.it
INDIRIZZO INTERNET (URL) WWW.CONSIGLIO.REGIONE.CAMPANIA.IT

ALLEGATO 01

a) POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Gara d'appalto per l'affidamento dei

SERVIZI ASSICURATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
(2018/2021)

CODICE C.I.G.: 74671642AB

POLIZZA**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**

CONTRAENTE	CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA Centro Direzionale Isola F/13 80143 NAPOLI Codice Fiscale 80051460634 Denominato "Consiglio"
DURATA	Triennale
FRAZIONAMENTO PREMIO	Annuale
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	l'assicurazione vale per danni involontariamente cagionati a terzi, in relazione all'attività dell'Ente nonché da persone legittimamente delegate e che per conto dell'Ente abbiano funzione di rappresentanza; sono compresi i rischi derivanti da conduzione e gestione proprietà e/o gestione dei fabbricati, gestione di autorimesse.
MASSIMALI	RCT unico €2.500.000,00 RCO €2.500.000,00 con il limite per ogni persona di €1.500.000,00
RETRIBUZIONI ANNUE	€14.000.000,00
ESTENSIONI DI GARANZIA	<ul style="list-style-type: none">- Infortuni subiti dai dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.- Committenza auto a dipendenti.- Proprietà e/o conduzione di fabbricati e terreni- Danni a veicoli sotto carico e scarico.- Danni da interruzione o sospensione di attività.- Danni a terzi da persone non dipendenti dell'assicurato.- Appalti- Danni subiti da non dipendenti.- Adeguamento del premio.- Attività complementari.
PREMIO ANNUO	€ 55.000,00

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società presta l'assicurazione per danni involontariamente cagionati a terzi, in relazione all'attività del Consiglio nonché da persone legittimamente delegate e che per conto del Consiglio abbiano funzione di rappresentanza.

La garanzia si intende valida, in via esemplificativa e non esaustiva, per i danni derivanti da:

attività istituzionale del Consiglio Regionale ivi compresi i rischi da conduzione e gestione proprietà e/o gestione dei fabbricati, gestione di autorimesse.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN PARTICOLARE

1.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A. Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.):

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b. quando l'assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a..

B. Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Consiglio di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1.1.1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/02/2000.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima si riferisca a capitalizzazione per postumi invalidanti.

- 1.1.2. Ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/02/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1.1.1. per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluso le malattie professionali).

L'assicurazione è prestata con una **FRANCHIGIA** di € 500,00 ed è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

- 1.1.3. Buona fede I.N.A.I.L. - L'assicurazione di responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempre ché ciò non derivi da comportamento doloso.

Sia l'assicurazione R.C.T., sia l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 n. 222.

1.2. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi Europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

1.3. DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

a. nei riguardi dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi, il Consiglio deve fare denuncia di ciascun sinistro entro tre giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

b. nei riguardi dell'Assicurazione di Responsabilità civile verso Dipendenti, l'assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni.

Tale denuncia deve essere fatta entro sei giorni da quello in cui il Consiglio ha ricevuto l'avviso per la richiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

1.4. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO-SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Consiglio, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e Consiglio in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

1.5. PAGAMENTO DEL PREMIO AL PERFEZIONAMENTO

A parziale deroga del punto 3.1. PAGAMENTO DEL PREMIO delle norme che regolano l'assicurazione in genere, il periodo di tempo concesso all'Assicurato per il pagamento del premio al perfezionamento viene prolungato a 30 giorni.

2. ESTENSIONI O ESCLUSIONI DI GARANZIA

A. ESTENSIONI

2.1. INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di

lavoro o di servizio, nonché le persone non dipendenti che partecipano occasionalmente e in via complementare all'attività descritta in polizza.

2.2. COMMITTENZA AUTO A DIPENDENTI

La Società presta l'assicurazione per la responsabilità civile ai sensi di legge (art. 2049 C.C.) attribuibile all'assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per suo conto, si trovino alla guida di auto vetture.

2.3. PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI E TERRENI

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Consiglio nella sua qualità di proprietario e/o affittuario dei fabbricati nei quali svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni.

La garanzia comprende i danni derivanti:

- da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazione o condutture, da rigurgiti di fogne, esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una **FRANCHIGIA** assoluta di €.500,00 per ogni sinistro.

2.4. DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione R.C.T., l'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con la **FRANCHIGIA** assoluta di €.500,00 per ogni mezzo danneggiato.

2.5. DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione R.C.T., l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti e sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di €.2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €.260.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

2.6. DANNI A TERZI DA PERSONE NON DIPENDENTI DELL'ASSICURATO

A deroga delle norme che regolano l'assicurazione R.C.T., la garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni arrecati a terzi da persone che, pur non essendo alle dirette e regolari dipendenze dell'assicurato possono occasionalmente prendere parte all'attività oggetto della presente polizza.

2.7. APPALTI

Premesso che il Consiglio può cedere in appalto a ditte specializzate ed autorizzate lavori di costruzione, manutenzione e servizi in genere, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile che ricada sull'assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici mentre eseguono lavori e/o prestazioni per conto dell'assicurato stesso;
- i danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle ditte appaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'assicurato, limitatamente alla morte ed alle lesioni personali gravi e gravissime, quali definite dall' art. 583 del codice civile.

2.8. DANNI SUBITI DA NON DIPENDENTI

A deroga delle norme che regolano l'assicurazione R.C.T., l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Consiglio per danni subiti:

- a. dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto del Consiglio stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
- b. da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti del Consiglio e non in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) e/o lavoro interinale con lo stesso, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per suo conto.

2.9. DANNI DA ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO

I danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica; per "atto di terrorismo" si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa; per "contaminazione" si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

2.10. INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A deroga delle norme che regolano l'assicurazione R.C.T., la garanzia si estende ai danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.

La presente garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 150.000,00.

2.11. ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Premesso che all'atto della stipulazione della polizza gli elementi presi a base di calcolo sono le retribuzioni lorde relative al precedente anno solare all'effetto della polizza ed indicate nel contratto, si conviene fra le parti che:

- 30 giorni prima della scadenza di ogni rata annua il Consiglio è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'ammontare delle retribuzioni lorde relative al precedente anno solare;

- Il premio per la nuova annualità assicurativa può essere modificato in base al nuovo importo delle retribuzioni lorde e dovrà essere pagato nei termini di cui al punto 3.1. PAGAMENTO DEL PREMIO delle norme che regolano l'assicurazione in genere;

Se al momento del sinistro l'importo delle retribuzioni lorde dell'anno solare precedente risulti superiore all'importo dichiarato, l'indennizzo dovuto dalla Società sarà liquidato in base alla regola proporzionale e di cui all'art. 1898 codice civile;

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Consiglio è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.

2.12. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico del Consiglio verso terzi (compresi i dipendenti e/o il personale in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "parasubordinati" sempre che il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) per danni derivanti dalle sotto elencate attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:

- gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni congressi, esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- servizi di sorveglianza, anche armata;
- proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati;
- proprietà e manutenzione nell'ambito del Consiglio di distributori automatici di cibo e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi o dalle bevande distribuiti;
- utilizzazione di antenne e parabole radiotelevisive, di ricezione in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'Ente, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni" esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dal Consiglio per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione all'interno del Consiglio;
- committenza dei rischi su elencati.

2.13. FRANCHIGIA

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di €500,00, qualora non siano previste per le singole garanzie franchigie superiori.

B. ESCLUSIONI

2.14. ESCLUSIONI

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- a. provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- b. a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate scaricate;
- c. da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di beni dell'assicurato o che lo stesso detenga;
- d. delle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, tranne quelle che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse;
- e. cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
- f. da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti all'omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
- g. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego o di aeromobili, nonché i danni alle persone trasportate;
- h. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore;
- i. all'ambiente e quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- j. da detenzione ed impiego di esplosivi verificatisi in connessione con: trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
- k. di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- l. conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- m. produzione detenzione ed uso di sostanze radioattive. .

3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

3.1. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Se il Consiglio non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorso il termine di 30 giorni di cui sopra la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

3.2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Consiglio relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

3.3. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Consiglio deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce l'assicurazione.

La Società entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

3.4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Consiglio deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

3.5. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Consiglio (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

3.6. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

3.7. DURATA DEL CONTRATTO

La durata della polizza è indicata nella Scheda di Polizza e questa ha termine automaticamente alla scadenza indicata senza che le parti inviino comunicazione di disdetta.

3.8. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Consiglio è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

3.9. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contestazione è esclusa la competenza arbitrale ed eventuali controversie saranno definite dal Foro di Napoli.

3.10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

3.11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.

4. LIMITI DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO

- 4.1.** Il limite di indennizzo per RCT: unico € 2.500.000,00
- 4.2.** Il limite di indennizzo per RCO: € 2.500.000,00 con il limite per ogni persona di € 1.500.000,00.

INDICE

POLIZZA	2
DESCRIZIONE DEL RISCHIO	3
1.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	4
1.2. ESTENSIONE TERRITORIALE.....	5
1.3. DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO.....	5
1.4. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO-SPESE LEGALI.....	5
1.5. PAGAMENTO DEL PREMIO AL PERFEZIONAMENTO.....	5
2 ESTENZIONI O ESCLUSIONI DI GARANZIA	5
A. ESTENSIONI	5
2.1. INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL.....	5
2.2. COMMITTENZA AUTO A DIPENDENTI.....	6
2.3. PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI E TERRENI.....	6
2.4. DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO.....	6
2.5. DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ.....	6
2.6. DANNI A TERZI DA PERSONE NON DIPENDENTI DELL'ASSICURATO.....	6
2.7. APPALTI.....	7
2.8. DANNI SUBITI DA NON DIPENDENTI.....	7
2.9. DANNI DA ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO.....	7
2.10. INQUINAMENTO ACCIDENTALE.....	7
2.11. ADEGUAMENTO DEL PREMIO.....	7
2.12. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI.....	8
2.13. FRANCHIGIA.....	8
B. ESCLUSIONI	9
2.14. ESCLUSIONI.....	9
3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	9
3.1. PAGAMENTO DEL PREMIO.....	9
3.2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.....	10
3.3. ALTRE ASSICURAZIONI.....	10
3.4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.....	10
3.5. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO.....	10
3.6. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.....	10
3.7. DURATA DEL CONTRATTO.....	10
3.8. FORMA DELLE COMUNICAZIONI.....	10
3.9. FORO COMPETENTE.....	10
3.10. ONERI FISCALI.....	10
3.11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	11
4 LIMITI DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO	11
4.1. LIMITI DI INDENNIZZO PER RCT.....	11
4.2. LIMITI DI INDENNIZZO PER RCO.....	11

